

COMUNE DI MONTE RINALDO

COPIA DI DELIBERAZIONE  
DEL  
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 2 DEL 30-03-04

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI "POLIZIA RURALE".

L'anno duemilaquattro il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 20,30, nella sala delle adunanze, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

!ARMINDO CUCCU'	P	EMANUELE ISIDORI	P
!DAVID BOCCATONDA	P	ROMINA FIACCONI	A
!RITA ISIDORI	A	FLAVIO ANGELINI	P
!GIUSEPPINA VITALI	P	IRMA PACIONI	P
!ANGELO CURTI	P	PAOLO CHIAPPINI	A
!FLORIANO MARIANI	P	FABIO FIACCONI	A
!COSTANTINO BRANDETTI	P		

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n. [ 4] Presenti n. [ 9]  
Assiste in qualita' di segretario verbalizzante il Segretario  
Sig. DOTT. LUIGI SIMONELLI  
Assume la presidenza il Sig. ARMINDO CUCCU'

SINDACO  
Constatata la legalita' della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :  
COSTANTINO BRANDETTI  
EMANUELE ISIDORI  
FLAVIO ANGELINI



1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944



Si prende atto dell'ingresso in aula dei consiglieri Vitali G. e Pacioni I. con conseguente elevazione a 9 del numero dei consiglieri presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

RAVVISATA l'urgente necessita' di adottare idonei provvedimenti atti a garantire l'espletamento di corrette attivita' di gestione e di tutela del territorio agricolo comunale;

PRESO ATTO, infatti, del ruolo fondamentale rivestito dall'agrosistema nel rapporto con le aree urbanizzate e del conseguente rilevante interesse pubblico allo stesso connesso;

RITENUTO, quindi, opportuno, disciplinare, a mezzo di apposito regolamento, il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale facente parte della zona agricola, nel rispetto, tra le altre, delle normative sanitarie, delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e, comunque, di tutte le diverse norme vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, di cui al D.Lgs. n.285 del 30.04.92 e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione;

CONSIDERATO, inoltre, che, a mezzo del regolamento in esame, si dovra' assicurare, anche, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessi, in genere, la cultura agraria e la vita sociale nelle campagne;

VISTO, al riguardo, lo schema di regolamento suddetto predisposto, dall'ufficio di Polizia Municipale in collaborazione con l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio di Segreteria Comunale;

CONSIDERATO lo schema di regolamento in argomento particolarmente confacente alle effettive esigenze amministrative, economiche e sociali del comune di Monte Rinaldo;

VISTA la legge 16 Gennaio 2003, n.3 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 17 della legge 24 Novembre 1981, n. 689;

VISTO l'art.42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

VISTO l'art. 7 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267 e successive modificazioni;

ACQUISITO, ex art.49, D.Lgs. n.267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile, rilasciato, sulla proposta relativa al presente atto, dal responsabile del servizio di contabilita' ;

ACQUISITO, ex art.49, D.Lgs. n.267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica, rilasciato, sulla proposta relativa al presente atto, dal responsabile dell'U.T.C.;

CON VOTAZIONE UNANIME E PALESE,


D E L I B E R A

I) Di richiamare ed approvare la narrativa che precede quale parte



integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto.

II) Di approvare il nuovo "Regolamento Comunale di Polizia Rurale", composto da n.25 articoli ed allegato al presente atto in parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI MONTE RINALDO  
Provincia di Ascoli Piceno

---

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

---

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI "POLIZIA RURALE".

---

=====

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, i sottoscritti responsabili di servizio esprimono, sulla proposta di deliberazione in oggetto, così come meglio esplicitata nel deliberato di C.C. N. 2 in Data 30-03-04 di cui alle precedenti pagine, i seguenti pareri:


VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del servizio  
F.to Luigino Vitali

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del servizio finanziario  
F.to Patrizio Cipriani

---



# **COMUNE DI MONTE RINALDO**

**Provincia di Ascoli Piceno**

## **Regolamento di Polizia Rurale**

**ADOTTATO CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

**ENTRATO IN VIGORE IL \_\_\_\_\_**

# Regolamento di Polizia Rurale

## SOMMARIO

ART. 1 .....	4
OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	4
ART. 2 .....	4
OGGETTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE .....	4
ART. 3 .....	4
ORGANI PREPOSTI AL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE .....	4
ART. 4 .....	4
ORDINANZE DEL SINDACO .....	4
ART. 5 .....	4
PASCOLO DEGLI ANIMALI .....	4
ART. 6 .....	5
PASCOLO LUNGO LE STRADE PUBBLICHE E PRIVATE ED IN FONDI PRIVATI .....	5
ART. 7 .....	5
ATTRAVERSAMENTO DI ABITATO CON GREGGI O MANDRIE DI BESTIAME DI QUALSIVOGLIA SPECIE .....	5
ART. 8 .....	5
PASCOLO IN ORE NOTTURNE .....	5
ART. 9 .....	5
ESERCIZIO DI CACCIA E PESCA .....	5
ART. 10 .....	5
IGIENE DI CASE COLONICHE .....	5
ART. 11 .....	6
INCAMERAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE .....	6
ART. 12 .....	6
STALLE .....	6
ART. 13 .....	6
CANI A GUARDIA DI EDIFICI RURALI .....	6
ART. 14 .....	6
SCOLO E DEFLUSSO DELLE ACQUE .....	6
ART. 15 .....	7
SPURGO DEI FOSSI E CANALI .....	7
ART. 16 .....	7
DISTANZE PER FOSSI CANALI ED ALBERI .....	7
ART. 17 .....	8
RECISIONE DI RAMI E RADICI .....	8
ART. 18 .....	8
TUTELA DELLE STRADE E ARATURA DEI TERRENI .....	8
ART. 19 .....	9
ACCENSIONE DI FUOCHI .....	9
ART. 20 .....	10

## Regolamento di Polizia Rurale

---

RIUTILIZZO DELLE DEIEZIONI.....	10
ART.21 .....	10
DIVIETO DI SPARGIMENTO .....	10
ART. 22 .....	11
ORARI.....	11
ART. 23 .....	11
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI.....	11
ART. 24 .....	11
OMESSA OTTEMPERANZA DI PROVVEDIMENTI COMUNALI.....	11
ART. 25 .....	11
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	11

# **Regolamento di Polizia Rurale**

---

## **ART. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale, nel rispetto delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, di cui al D.Lgs. n. 285 del 30.04.92, dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e da successive modifiche ed integrazioni.

Principi fondamentali del presente regolamento sono la gestione e la tutela del territorio agricolo, in quanto interesse di pubblica utilità atteso il ruolo fondamentale rivestito dall'agro sistema nel rapporto con le aree urbanizzate.

## **ART. 2**

### **Oggetto del servizio di Polizia Rurale**

Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere la cultura agraria e la vita sociale nelle campagne.

## **ART. 3**

### **Organi preposti al servizio di Polizia Rurale**

Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli ufficiali e agenti della Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale nell'ambito delle rispettive mansioni, nonché dai funzionari e/o incaricati aventi specifiche competenze.

Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale.

## **ART. 4**

### **Ordinanze del Sindaco**

Al Sindaco, spetta la facoltà di emettere ordinanze in materia edilizia, Polizia locale ed igiene, per tutela della sanità e di sicurezza pubblica nonché nei casi previsti dagli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada.

Le ordinanze emanate dal Sindaco in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

## **ART. 5**

### **Pascolo degli animali**

Il bestiame, di ogni specie, al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti e pericolo per la viabilità.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;
- oblazione in via breve di € 50,00.

## **Regolamento di Polizia Rurale**

### **ART. 6**

#### **Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati**

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre la preventiva autorizzazione del Comune, previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste, dal competente ufficio, secondo le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale, fermo restando il potere del Sindaco di impedire, per ragioni di pubblica sicurezza, il pascolo lungo le strade soggette a notevole transito veicolare.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorrerà acquisire il preventivo consenso del proprietario.

### **ART. 7**

#### **Attraversamento di abitato con greggi o mandrie di bestiame di qualsivoglia specie**

Ferme restando le norme del Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsivoglia specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata e dovrà essere opportunamente segnalata all'inizio e alla fine, dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00=;
- oblazione in via breve di € 50,00.

### **ART. 8**

#### **Pascolo in ore notturne**

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

### **ART. 9**

#### **Esercizio di caccia e pesca**

L'esercizio di caccia e pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte. Per la caccia valgono, oltre ai principi generali e disposizioni di cui alle leggi vigenti, anche le norme emanate con Leggi e Regolamenti Regionali e le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

### **ART. 10**

#### **Igiene di case coloniche**

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di manutenzione decorosa tale da non risultare pericoloso per terzi.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle e le concimaie debbono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento comunale di igiene.

E' vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione e delle aree pubbliche.

Il Sindaco ha l'obbligo di intervenire qualora il degrado delle abitazioni rurali e delle loro pertinenze possa arrecare danno ai proprietari stessi, al patrimonio comunale o pregiudicare la pubblica incolumità.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00

- oblazione in via breve di € 50,00

Il perpetrarsi delle situazione per la quale è stata comminata la sanzione comporta, nei successivi eventuali accertamenti l'applicazione del raddoppio della sanzione per la prima volta e l'esecuzione in danno, con spese a carico dell'inadempiente qualora permanesse lo stato di violazione.

Prima di procedere all'esecuzione in danno, il Sindaco con propria ordinanza, emessa successivamente agli adempimenti di cui al T.U. 267/00, dovrà intimare l'adeguamento e fissare la scadenza per l'esecuzione dei lavori il cui termine può variare a seconda dell'entità del lavoro da eseguire dai 30 ai 120 giorni, trascorsi i quali l'Amministrazione interverrà con proprie ditte di fiducia, notificando preventivamente i costi al proprietario inadempiente.

### **ART. 11**

#### **Incameramento delle acque piovane**

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da consentire il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc.

Ai sensi del T.U. 267/00, l'accertamento della violazione dovrà essere segnalata al proprietario con ordine perentorio di adeguamento, prima dell'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00.

### **ART. 12**

#### **Stalle**

Le stalle con due o più bovini ed equini adulti od altri animali o con più di 12 quintali di peso vivo mediamente allevato, devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli artt. 233 e seguenti del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n.1265 e successive modificazioni, costruita secondo le disposizioni tecniche impartite dalla ASL e nel rispetto della normativa sanitaria ed urbanistica vigente.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00.

### **ART. 13**

#### **Cani a guardia di edifici rurali**

I cani a guardia degli edifici rurali non recintati, in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi, ma assicurati con mezzi adeguati in modo da non risultare pericolosi a terzi. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00.

### **ART. 14**

#### **Scolo e Deflusso delle acque**

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opera di qualsiasi natura ed origini.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Lo scolo ed il deflusso delle acque naturali e piovane sui campi agricoli, su pertinenze di fabbricati, ecc, deve essere disciplinato in modo tale da evitare, anche in caso di piogge cospicue prolungate, il verificarsi di fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno, di invasione con fango ed acqua delle sedi stradali di cedimento delle scarpate laterali alle strade, al fine di evitare gravi danni materiali e disagi alla popolazione o grave pregiudizio alla pubblica sicurezza ed incolumità.

## Regolamento di Polizia Rurale

In particolare dovranno essere eseguiti lavori e pratiche agricole, quali solchi trasversali sugli appezzamenti di terreno in pendenza, canali di raccolta e di conduzione degli scoli verso fossi e canali da realizzare o esistenti, purché idonei al maggior carico ovvero verso corsi d'acqua naturali, tombini o sottopassi predisposti a tale servizio.

E' vietato impedire il libero deflusso delle acque che dalla sede stradale si scaricano sui terreni sottostanti o nei fossi laterali o nelle opere di raccolta e di scarico predisposte.

L'attuazione del presente articolo non necessita l'emissione continuativa dell'ordinanza nei confronti del proprietario inadempiente.

Accertata la violazione da parte degli uffici competenti, sarà notificato al proprietario del fondo l'ordine di procedere all'eliminazione delle cause nel tempo massimo di giorni 2 (due) dal ricevimento della comunicazione, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.

Trascorso inutilmente tale periodo verranno applicate le sanzioni di cui al comma successivo, previo l'avvio della procedura per l'esecuzione in danno.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

### ART. 15

#### Spurgo dei fossi e canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno della proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Sono considerati alla stregua del presente articolo anche le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti manutentate e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari.

I fossi delle strade comunali, vicinali e rurali devono essere manutentati a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando l'applicazione della sanzione per la violazione accertata. Per tali lavori l'Amministrazione potrà coinvolgere il Consorzio di Bonifica competente per territorio.

I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

### ART. 16

#### Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine, si deve osservare una distanza uguale alle profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra viene misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi d'alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine;

per gli alberi di non alto fusto, l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo.

## Regolamento di Polizia Rurale

Per le viti, gli arbusti, siepe vive ecc. dovrà essere rispettato un arretramento di almeno mezzo metro.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno, o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, di due metri per le siepi di robinie con un diametro del fusto non superiore a 18 cm.

Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque, il totale reimpianto od il rimboschimento, dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali.

Il presente articolo fa esplicito riferimento a quanto disposto dal Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285), dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e da successive modifiche ed integrazioni, per le parti interessanti la presente regolamentazione.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

### ART. 17

#### Recisione di rami e radici

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale e pregiudicando la sicurezza della via pubblica. Essi, inoltre, devono tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio dei canali.

E' tassativamente vietato gettare, i rami tagliati, nei canali ed in ogni altra opera o struttura di deflusso delle acque.

In prossimità di incroci e curve gli arbusti o rami di piante devono essere tagliati fino ad un metro e mezzo dal ciglio stradale.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

### ART. 18

#### Tutela delle strade e Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico o private, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità, evitando danni alle strade, alle siepi ed ai fossi.

E' fatto obbligo di provvedere alla pulizia e manutenzione delle proprie scarpate poste sia a valle che a monte delle strade al fine di evitare franamenti, cedimenti o altri danni al corpo stradale nonché di prevenire la caduta di massi o detriti in genere.

I lavori di aratura, qualsiasi movimento di terreno lo sradicamento o l'abbracciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le scarpate, potranno essere eseguiti solamente nel rispetto dei seguenti limiti:

- nel caso di scarpate pubbliche con scarpate laterali coltivabili, per una distanza orizzontale di almeno due metri dal ciglio stradale;
- nel caso di scarpate pubbliche con scarpate laterali non coltivabili, per una distanza orizzontale di almeno un metro, sia dal ciglio superiore della scarpata a monte che dal ciglio inferiore della scarpata a valle.

Al di fuori dei casi sopra disciplinati, le arature devono, comunque, rispettare la distanza minima di almeno 100 cm dalla carreggiata stradale o dal ciglio del fosso, in modo da garantire il normale

## Regolamento di Polizia Rurale

deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.

Per quanto concerne i canali di bonifica, tale distanza non deve essere inferiore a 200 cm, in base all'art. 140 lett. e) del R.D. 08.05.1904 n. 368, per cui deve essere lasciata "libera lungo i canali di scolo consorziali non muniti di argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri di manutenzione".

Per un idoneo sostegno delle sponde, siepi ed alberi dovranno essere piantumati ad una distanza minima, fra di loro, di quattro metri, così da consentire la periodica pulizia dei fossi con mezzi meccanici.

In caso di constatazione della violazione, la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore della violazione, sia esso proprietario o ditta terzista.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

Successivamente all'accertamento della violazione, il proprietario dovrà provvedere, entro il termine di giorni 2 (due) decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, al ripristino dello stato dei luoghi, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore. In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine sopraindicato, l'Amministrazione Comunale farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata da parte dei superiori organi e fatte salve, comunque, le norme di legge all'uopo vigenti.

### ART. 19

#### Accensione di fuochi

Fatte salve le limitazioni vigenti in materia, nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbi.

In base a quanto disposto dall'art. 703 del Codice Penale, dall'art. 59 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è vietato l'accensione di fuochi in luoghi abitati o nelle loro immediate vicinanze, lungo vie pubbliche e ferrovie prevedendo tali norme anche l'arresto se il fatto è cagionato da più persone.

L'accensione di fuochi è vietata

- in luoghi abitati,
- nelle immediate vicinanze dei luoghi abitati,
- lungo le vie pubbliche (strade comunali, provinciali o statali),
- lungo le ferrovie,
- a una distanza inferiore di 100 metri da strade e ferrovie,
- lungo i corsi d'acqua,
- a distanze inferiori a 100 metri dai boschi (salvo che per la preparazione del cibo o il riscaldamento di coloro che vi soggiornano per lavoro e comunque adottando i dovuti accorgimenti di sicurezza),
- in zone soggette a vincolo idrogeologico e in terreni forestali e a distanza inferiore a 100 metri da essi.

In mancanza di apposite indicazioni regionali e/o provinciali, è vietato bruciare stoppie, erbe infestanti, arbusti e simili direttamente in campo, nel periodo dal 1° Maggio al 30 Settembre.

Nell'accensione di fuochi per pratiche agricole, di campagna o di tenuta di fondi rustici, ossia nel bruciare stoppie, erbe infestanti, arbusti e simili bisogna attenersi alle disposizioni vigenti e comunque sempre senza arrecare pericolo, danno, rischio o disturbo per la cittadinanza, per le cose e per gli animali, in particolare:

## **Regolamento di Polizia Rurale**

- le stoppie o altri residui possono essere bruciati solo a 100 metri da aree boscate, in assenza di vento e dopo aver sufficientemente isolato il terreno con viali taglia fuoco o altri sistemi efficaci (nel caso di danni provocati ai boschi, oltre all'ammenda scatta la denuncia all'autorità giudiziaria);
- i fuochi devono essere assistiti fino allo spegnimento da un adeguato numero di addetti oppure, diversamente, i materiali da bruciare vanno riuniti in cumuli.

E' vietato a chiunque bruciare rifiuti di qualsiasi genere, quali ad esempio: sacchi di carta, legno scartato, polistirolo, pneumatici, cartoni, materie plastiche, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinali, ecc., oppure rifiuti prodotti da terzi, compresi in tal caso anche gli scarti agricoli.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

### **Art.20**

#### **Riutilizzo delle deiezioni**

L'utilizzo dei liquami zootecnici a fini fertirrigui è ammesso nelle quantità massime prodotte da - 25 q.li per ettaro di peso vivo allevato per liquami provenienti da allevamenti avicunicoli - 35 q.li per ettaro di peso vivo allevato per liquami provenienti da allevamenti suini e di vitelli a carne bianca - 40 q. li di peso vivo per ettaro per liquami provenienti da altri allevamenti.

Nelle zone assoggettate a vincolo idrogeologico e nella fascia di ricarica degli acquiferi, tali limiti sono rispettivamente ridotti a

- 15 q.li/ha di peso vivo allevato per liquami avicunicoli;
- 24 q.li/ha di peso vivo allevato per liquami suini e di vitelli a carne bianca;
- 30 q.li/ha di peso vivo allevato per liquami di altri allevamenti;

Il letame può essere sparso senza particolari prescrizioni fino al quantitativo corrispondente a quello prodotto da un carico di bestiame allevato pari a 40 q.li per ettaro di peso vivo mediamente allevato.

Il letame nella concimaia dovrà essere asportato in modo da non creare molestia nel rispetto dell'igiene e del decoro.

Il letame dovrà essere asportato con mezzi adeguati, senza dispersione di liquami od altro e dovrà essere interrato subito, fatto salvo lo spargimento stagionale sui prati stabiliti.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali, o comunque di uso pubblico, durante il trasporto di liquami, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.

Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene ed il decoro della pubblica via.

### **Art.21**

#### **Divieto di spargimento**

E' vietato lo spargimento dei liquami nei seguenti ambiti:

- aree non agricole;
- terreni allagati acquitrinosi ;
- aree di rispetto dei pozzi di alimentazione idrica a uso civile;
- fasce di rispetto di 25 metri dai principali corsi d'acqua;
- aree di cava non ripristinate a uso agricolo;
- terreni umidi o saturi d'acqua o terreni con pendenze tali da dar luogo a ruscellamenti;
- durante le piogge e perlomeno per un giorno dopo ogni precipitazione nel periodo compreso tra l'inizio di Novembre e la fine di Marzo;

E' vietato distribuire deiezioni zootecniche a meno di 100 metri dalle civili abitazioni, stabilmente abitate.

## **Regolamento di Polizia Rurale**

---

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

### **Art. 22**

#### **Orari**

Lo spargimento in campo delle deiezioni (ad eccezione del letame maturo), a distanze inferiori a 150 ml dalle abitazioni è vietato nei seguenti orari:

- a) dal 1 ottobre al 15 maggio : dalle ore 11.00 alle 14.00 e dalle ore 18.30 alle ore 20.00.
- b) dal 16 maggio al 30 settembre : dalle ore 8.00 alle ore 21.00.
- c) divieto per tutto l'anno dalle ore 10.00 alle ore 21.00 del sabato e dalle 9 alle 20 della Domenica.
- d) l'immediato interrimento consente lo spargimento, per una fascia max di mt.10 tra spargimento e interrimento, ad esclusione: dalle ore 12 alle 14 dalle ore 18.30 alle 20.00 in tutto l'arco dell'anno.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

### **ART. 23**

#### **Accertamento delle violazioni e sanzioni**

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **ART. 24**

#### **Omissa ottemperanza di provvedimenti Comunali**


Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze emanate dal Comune attraverso i propri organi, salvo i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
- oblazione in via breve di € 50,00

### **ART. 25**

#### **Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento entrerà in vigore al momento dell'esecutività della delibera di approvazione, da parte del Consiglio Comunale.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to DOTT. LUIGI SIMONELLI

IL PRESIDENTE  
f.to ARMINDO CUCCU'

La presente copia e' conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.



05/04/04  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. LUIGI SIMONELLI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO  
f.to DOTT. LUIGI SIMONELLI

IL PRESIDENTE  
f.to ARMINDO CUCCU'

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa conseguente al presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to DR. PATRIZIO CIPRIANI

Della suesata deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi in data 05-04-04

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. LUIGI SIMONELLI

Della suesata deliberazione e' stata spedita copia al Competente Organo Regionale di Controllo il prot. n.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. LUIGI SIMONELLI

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno

[ ] per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3 - 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267.

[ ] per l'esame favorevole del Comitato Regionale di Controllo, prot. in data

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. LUIGI SIMONELLI

